



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani;

nel procedimento n° 4/2021 Reg. Liq. Patr., introdotto da

Pasquale GIANCOTTI (C.F. GNCPQL53B08B716E), con l'avvocata Enrica Spangaro;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 10/3/2021;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012 ("perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"), perché ha debiti per oltre € 155.000, ed è proprietario di una quota del 50% di un modesto fabbricato abitativo e di un unico bene mobile registrato (vetusta automobile non funzionante), non ha altri beni mobili di qualche valore e percepisce soltanto il reddito di cittadinanza, oltre al contributo mensile di € 350 che la ex compagna gli paga per contribuire al mantenimento dei due figli nati dal loro rapporto, entrambi conviventi con il padre (di cui una ancora minorenne);

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo più da diversi anni la qualità di imprenditore commerciale, né è socio illimitatamente responsabile di società fallibile;

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. 56, integrato dalla narrativa del ricorso);

- le ultime tre dichiarazioni dei redditi (docc. nn. 14, 15 e 16);

- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (docc. 5);

- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 31);

- l'inventario dei beni mobili ed immobili (doc. 57);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dalla dott.ssa Graziella Ronchi, professionista designata dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dalla dott.ssa Ronchi, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori che siano riferibili all'ultimo quinquennio antecedente la data di presentazione del ricorso (fermo restando che altra cosa rispetto alla constatazione dell'assenza di atti in frode nell'ultimo quinquennio, necessaria per l'apertura della liquidazione del patrimonio, sarà la successiva valutazione della meritevolezza ai fini dell'eventuale domanda di esdebitazione);

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che dallo stesso sono sottratti, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 6°, legge n° 3 del 2012, i beni e i crediti impignorabili secondo le disposizioni del codice di procedura civile (artt. 514 e 545), tra i quali ultimi vi sono i redditi e i proventi percepiti dal ricorrente, nel limite di quanto necessario per il mantenimento suo e della sua famiglia, limite che deve essere fissato nel presente provvedimento (art. 14-ter, comma 2, lett. f, legge n° 3

del 2012);

considerato che il ricorrente dichiara un fabbisogno mensile di € 1.130, per fare fronte al quale dispone attualmente del reddito di cittadinanza pari a € 875 e del contributo di € 350 erogatogli dalla madre dei due figli, per un importo complessivo dunque sufficiente a coprire quel fabbisogno;

ritenuto, pertanto, che sarà compito del liquidatore attivarsi per percepire e attribuire ai creditori la quota parte di spettanza del ricorrente dei canoni di locazione dell'immobile di cui egli è comproprietario insieme alla ex moglie, non essendo consentito che quest'ultima – non indicata tra i creditori – trattenga l'intero importo, a danno dei creditori, anche se in passato ha aiutato economicamente l'ex marito, evidentemente ritenendo di adempiere a una obbligazione naturale o, comunque, a titolo di liberalità;

ritenuto, altresì, che il ricorrente dovrà tempestivamente comunicare al liquidatore eventuali cambiamenti nella sua situazione economica che comportino la necessità di modificare il presente provvedimento;

rilevato che non si ha notizia di procedure esecutive pendenti a carico del ricorrente;

ritenuto che del presente decreto deve essere ordinata la trascrizione nei registri immobiliari di Bari (nella cui provincia è situato il bene di cui il ricorrente è comproprietario), mentre non è opportuno sostenere i costi di una annotazione al pubblico registro automobilistico, considerato il valore veramente esiguo del veicolo;

ritenuto che la modestia dell'attivo da liquidare suggerisce l'opportunità di nominare liquidatore la stessa professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Pasquale GIANCOTTI** (C.F. GNCPQL53B08B716E);

nomina liquidatore la dott.ssa Graziella Ronchi, con studio in Udine, via Caporiacco n° 45 (C.F. RNCGZL72A48L483O);

ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso

l'Agenzia del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari, in relazione all'immobile di cui è comproprietario il debitore;

ordina la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

raccomanda al liquidatore la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

dispone che il ricorso – limitatamente alle pagg. 1 e da 12 a 19 – ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet www.fallimentiudine.com e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi alla liquidatrice per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i beni mobili impignorabili e i crediti nei limiti di quanto indicato in motivazione;

precisa che dal 10/3/2021 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 26/4/2021.

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani